

## Dimissioni online: i chiarimenti del Ministero. La guida pratica.

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in **modalità esclusivamente telematiche**. Obiettivo di questa importante novità è **contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco"**, una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli.

Le nuove dimissioni telematiche, operative ormai da un mese, hanno già causando grossi problemi ai lavoratori.

Così, il Ministero del Lavoro, con una **nota del 6 aprile 2016**, ha risposto ai **20 dubbi** sulla procedura telematica per le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali, sollevati dai Consulenti del Lavoro in una nota inviata alla Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero lo scorso 16 marzo.

Nel dettaglio:

**1. Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura on-line, il datore di lavoro come si deve comportare?**

Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015: Nei casi diversi il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.

**2. Quale efficacia hanno le risposte fornite tramite faq e pubblicate sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)?**

Le FAQ contengono “posizioni ufficiali” dell’amministrazione rispetto ad alcune richieste di chiarimento.

**3. Sono tenuti ad adottare la procedura on line anche il direttore generale e l’amministratore delegato di un’azienda con la quale sussiste un rapporto di lavoro subordinato?**

Si

**4. I lavoratori che presentano le proprie dimissioni per l'avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione devono utilizzare la nuova procedura?**

Si, perché non rientra nei casi di esclusione espressamente previsti dall'articolo 26 del d.lgs. n.151/2015, dal DM 15 dicembre 2015 e richiamati dalla circolare n. 12/2016.

**5. Se il lavoratore non conosce l'indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro, cosa deve inserire nell'apposito modulo?**

Il lavoratore deve accertarsi dell'indirizzo email (o PEC) al quale notificare la sua comunicazione.

**6. Il lavoratore deve possedere la firma digitale se presenta le dimissioni attraverso un soggetto abilitato?**

No

**7. Se il lavoratore vuole avvalersi di un soggetto abilitato, può rivolgersi a qualsiasi organismo presente sul territorio nazionale o deve rispettare una competenza territoriale?**

Si, come chiarito nella circolare n. 12/2016 (2.2) il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato indipendentemente dal luogo ove questo risiede o svolge la sua attività lavorativa

**8. Quali conseguenze ha il rapporto di lavoro nel caso in cui un lavoratore, oppure il sistema in automatico, compili in modo errato l'indirizzo email del datore di lavoro?**

Il datore di lavoro ha a disposizione sulla sua pagina personale tutte le comunicazioni di competenza: Comunque il Ministero prova ad reinviare la mail agli indirizzi conosciuti a sistema (es. registro imprese) e

a notificare la mancata notifica alla Dtl competente. A partire dal 1° aprile 2016 sarà inviata una mail al lavoratore chiedendo di modificare l'indirizzo email errato (o sconosciuto).

**9. Qualora un datore di lavoro utilizzi due indirizzi di posta elettronica deve inviare comunicazione su entrambi? Oppure dirottare le dimissioni solo su uno di questi? E quale?**

E' sufficiente indicare uno tra indirizzo e mail o PEC.

**10. Se successivamente all'invio del modulo delle dimissioni le parti concordano una data diversa di interruzione del rapporto (anteriore o successiva a quella originaria), deve essere ripetuta la procedura telematica?**

Il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi,; la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore di lavoro deve inviare entro 5 giorni

**11. Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni, quale procedura deve**

**essere adottata?**

La revoca deve avvenire entro 7 giorni dalla data di comunicazione. La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria ovvero, in assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro è ancora in essere. Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno le segnalazioni di comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da una comunicazione obbligatoria di cessazione.

**12. Qual è la procedura da seguire se il lavoratore intende rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro?**

La procedura è indicata nella nota n. 1765 del 24 marzo 2016

**13. Qual è la procedura da seguire se il lavoratore intende rivolgersi al sindacato?**

Nessuna procedura particolare; il lavoratore dovrà esibire un documento di identità.

**14. E' necessaria la procedura on-line in caso di dimissioni per giusta causa?**

Si, nei prossimi giorni sarà aggiunta una informazione tra le "Tipologie di comunicazione" apposta, indicando altresì la motivazione.

**15. Come può essere attestato l'avvenuta ricezione delle dimissioni per il datore di lavoro in caso di invio del modulo ad una posta elettronica non certificata?**

Il sistema rilascia una ricevuta ed inoltre il datore di lavoro ha la possibilità di visionare le comunicazioni inviate nella pagina personale di cliclavoro. Inoltre, a partire dal 1° aprile il lavorator riceverà una comunicazione di "errato" indirizzo del datore di lavoro per dargli la possibilità di rettificare esclusivamente tale informazione, lasciando inalterati gli altri campi.

**16. La comunicazione on-line delle dimissioni con la nuova procedura, in relazione alla pluriefficacia delle comunicazioni, assolve anche a quella dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9-bis del DL. 510/1996?**

No, riguardano due adempimenti diversi: uno (quello delle dimissioni) che certifica la volontà di rescindere il rapporto di lavoro e che attiene al lavoratore, l'altro che attiene al datore di lavoro che certifica l'effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

**17. La nuova procedura deve essere adottata anche nel caso il cui rapporto di lavoro può essere risolto nell'area di libera recedibilità?**

La procedura non va attivata nel caso del periodo di prova.

**18. Come si coordina la nuova procedura con l'articolo 35, comma 4 del d.lgs.198/2006, in caso di dimissioni durante il periodo di matrimonio?**

Per le dimissioni nei casi di cui all'articolo 35, comma 4 del d.lgs n. 198/2006 la lavoratrice dovrà effettuare la comunicazione secondo le procedure previste dal DM 15 dicembre 2015 e poi convalidare le dimissioni presso la DTL (cfr. FAQ n. 3)



**19. I soggetti abilitati di natura collegiale (enti bilaterali, commissioni di certificazione ecc..) devono convocare l'intero organo per procedere alla convalida e alla trasmissione del modulo?**

Sono rimesse alle scelte organizzative delle commissioni di certificazione le modalità operative attraverso le quali assicurare il servizio.

**20. E' legittima la predisposizione di una postazione PC presso i locali aziendali dedicata ai lavoratori che vogliono rassegnare le dimissioni e siano sprovvisti di collegamenti telematici privati e personali?**

Il fatto rilevante non è il luogo bensì il possesso del PIN Inps che è personale e non cedibile.

**Sull'argomento, ti suggeriamo anche il seguente volume.**



## Jobs Act: i nuovi contratti di lavoro

Questo Manuale evidenzia le novità introdotte dal Decreto e dalla conseguente

**rivisitazione delle tipologie contrattuali**, ne approfondisce le nuove potenzialità e le criticità emergenti, fornendo soluzioni per un'applicazione pratica delle nuove disposizioni, soprattutto per gli **aspetti di gestione del rapporto di lavoro**

che ancora necessitano di una risposta concreta da parte del Legislatore.

**SCOPRI DI PIU'**

<https://www.diritto.it/dimissioni-online-i-chiarimenti-del-ministero-la-guida-pratica/>